

Codice A1711B

D.D. 3 dicembre 2018, n. 1195

**D.Lgs. 102/2004 e s.m.i. art. 5 e 3. Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiari e scorte danneggiate da avversità atmosferiche. Evento: piogge alluvionali dal 9 ottobre al 30 novembre 2014. Ditta: CENTOVIGNE Societ Agricola.**

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. “Interventi finanziari a favore delle imprese agricole” che prevede, all’art. 5 comma 3 interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte, aiuti con contributi in conto capitale, nei limiti percentuali stabiliti in base alle risorse assegnate e comunque non superiori all’80 per cento dei costi effettivi elevabili al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

visto il D.M. n. 9134 del 04/05/2015 con il quale è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi “piogge alluvionali” verificatisi nel periodo dal 9 ottobre al 30 novembre 2014 nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 14-977 del 02/02/2015, rettificata da deliberazione n. 27-1573 del 15/06/2015 e integrata dalla deliberazione n. 14-1212 del 23/03/2015;

visto il D.M. n. 3764 dell’11/02/2016, integrato con D.M. n. 1829 del 17/01/2017 - di prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale per l’anno 2015 e riparto tra le Regioni per interventi compensativi dei danni, ai sensi del D.Lgs. 102/2004 e s.m.i., con il quale è stata disposta l’assegnazione di fondi alla Regione Piemonte per finanziare gli interventi previsti dal D.Lgs. 102/2004 e s.m.i., per il ristoro dei danni nelle aree colpite da eventi calamitosi dichiarati eccezionali con il D.M. su indicato;

dato atto che la D.G.R. n. 27-6800 del 27/04/2018 ha provveduto al riparto e all’integrazione dei fondi assegnati con i D.M. citati ed, inoltre, ha disposto di riconoscere un contributo pari al 70%, elevato all’80% nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (21), dei costi effettivi per i ripristini delle strutture danneggiate (escluse le spese generali e tecniche) e che detto contributo è da ridursi del 50% quando accordato a beneficiari che non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua, così come stabilito dagli Orientamenti comunitari e definito dalla D.G.R. n. 42-6041 del 01/12/2017;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 807 del 27 luglio 2018 di individuazione beneficiari e definizione contributo massimo loro concedibile quale indennizzo per i danni subiti;

vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 che provvede al “riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” e in particolare l’art. 8 comma 2 che prevede la riallocazione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell’allegato A della legge medesima) nonché quelle già esercitate dalle Comunità Montane in materia di agricoltura, trasferite con la L.R. 17/1999, con decorrenza delle funzioni dal 01/01/2016;

richiamato l’allegato della D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 che individua le Direzioni regionali ed i Settori, nonché, per ogni struttura, le declaratorie delle rispettive attribuzioni ed in particolare le declaratorie ascritte alla Direzione “Agricoltura”;

vista la D.G.R. 11 maggio 2018, n. 20-6338 che modifica la D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015 con esclusivo riferimento alle competenze di alcuni settori della Direzione Agricoltura e individua, in capo al Settore A1711B “Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche” le attività oggetto del presente provvedimento;

vista la D.G.R. 57 - 7383 del 03/08/2018 che attribuisce l'incarico di responsabile del Settore A1711B "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", articolazione della direzione A17000 Agricoltura, al dirigente regionale dott. Paolo Balocco;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 25-4316 del 5/12/2016 ad oggetto "Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett b) e c) dell'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche";

vista la domanda di aiuto n. CM53/ATM/2015/2, presentata telematicamente il 26/06/2015, tramite il CAA CIA Biella, alla Comunità Montana Valsessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, al tempo competente per territorio, corredata di tutta la documentazione conservata agli atti del Settore 711B - Attuazione dei programmi relativi alle strutture delle aziende e alle avversità atmosferiche;

vista la documentazione trasmessa allo scrivente ufficio in data 10/05/2017 prot. 18612 e la dichiarazione che indica che la ditta individuale Centovigne di Zago Magda Annalisa P. IVA 03413180963, già titolare della domanda d'aiuto, è confluita nella Centovigne P. IVA 02584230029 Società Agricola tra Alessandro Ciccioni, Rappresentante Legale, e Zago Magda Annalisa, a far data dal 6/04/2018 e che la nuova società si fa carico della gestione operativa, amministrativa e degli impegni assunti con la pregressa adesione a istanze e domande della ditta individuale;

considerato che la Richiedente non ha stipulato polizza assicurativa per l'anno dell'evento a copertura di almeno il 50% della produzione media annua ed è pertanto soggetta alla riduzione del 50% degli aiuti concedibili, come precisato in premessa;

tenuto conto delle risultanze del verbale di istruttoria del 28/11/2018 redatto dal funzionario incaricato, il quale ha individuato la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'aiuto richiesto e l'entità dell'aiuto stesso;

considerato che il funzionario di cui sopra ha dichiarato, come previsto dalla normativa in vigore in materia di anticorruzione, di non trovarsi in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, convivenza more uxorio con i titolari o gli amministratori, o i soci o i dipendenti o comunque con il soggetto contraente o con il beneficiario di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, relativamente ai procedimenti di propria competenza;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la D.G.R. n. 21 - 6908 del 25/05/2018 ad oggetto " Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515" nella quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento dal titolo "Concessione contributo in conto capitale per il ristoro dei danni alle strutture";

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. sopra citata;

tenuto conto della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e del Piano triennale di

prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. 1-7022 del 14/06/2018;

visto l'art. 1 c. 1142 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) relativo alla disciplina in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che la presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma del D. lgs. 33/2013 in quanto i dati sono già stati pubblicati a seguito dell'adozione della Determina n. 807 del 27 luglio 2018;

tenuto conto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), applicabile dal 25/05/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

#### *determina*

Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare le iniziative afferenti gli interventi di ripristino delle strutture danneggiate dalle avversità atmosferiche – evento: piogge alluvionali dal 9 ottobre al 30 novembre 2014 - a favore di:

AZIENDA AGRICOLA: CENTOVIGNE Società Agricola

C.U.A.A. : 02584230029

Sede: Frazione Castellengo, 29

Comune di: COSSATO

Legale Rappresentante: Alessandro Ciccioni

Pec: [CENTOVIGNE2@PEC.IT](mailto:CENTOVIGNE2@PEC.IT)

per un importo complessivo di €15.000,00 così determinato:

Descrizione lavori	Spesa ammessa in istruttoria €	Contributo %	Importo contributo €
Interventi di ripristino coltivabilità e viabilità aziendale	15.000,00	70% dell'importo ammissibile ulteriormente ridotto del 50% per assenza di copertura assicurativa	<b>5.250,00</b>

di riconoscere al beneficiario CENTOVIGNE Società Agricola, per la realizzazione dei lavori sopraindicati, un contributo di €5.250,00 con le modalità previste dal D.Lgs. 102/2004 e s.m.i.

I tempi per la realizzazione dei lavori ammessi al finanziamento sono fissati in **mesi 6 dalla data del presente provvedimento**; trascorso il termine indicato senza alcun riscontro documentale in merito da parte della Ditta beneficiaria, la domanda di contributo verrà considerata rinunciata a tutti gli effetti, senza ulteriori comunicazioni da parte del Settore, di conseguenza le risorse non saranno più disponibili ma verranno destinate a finanziare ulteriori interventi ammissibili sul Fondo di Solidarietà Nazionale.

L'erogazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

- Comunicazione di avvenuta realizzazione delle opere e indicazione del conto corrente del beneficiario inserito nel fascicolo aziendale su SIAP (conto corrente bancario o postale "dedicato" anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche) sul quale effettuare la liquidazione del contributo spettante;
- Computo metrico consuntivo di spesa;
- Copia delle fatture relative agli interventi eseguiti;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che contenga l'elenco di tutte le fatture presentate con la specificazione che tali fatture sono conformi agli originali e si riferiscono ad interventi di ripristino delle strutture/scorte danneggiate dall'evento atmosferico avverso di cui alla presente determinazione;
- Copia dei bonifici di avvenuto pagamento;

Nel caso di inosservanza di alcune o di tutte le prescrizioni citate sarà possibile procedere alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi, come stabilito dalla legislazione in materia.

Eventuali oneri dovuti a ritardi nei pagamenti delle liquidazioni richieste saranno completamente a carico della Ditta beneficiaria.

Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
DOTT. PAOLO BALOCCO

L'estensore:  
AB